

COMUNE DI CIMINA'

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI
STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA
AD ESPERTI ESTERNI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2009 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 92/2010

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di Incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza ad esperti esterni, secondo quanto previsto dall' articolo 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i, dall art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dall' art 3, comma 56 della L. 24/12/2007, n. 244, nonché dall' art. 46 D.L. 25/06/2008 n. 112. per come convertito con la legge 133/2008;

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) **incarichi di collaborazione**, quelli identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell' incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);

b) **incarichi di studi** quelli identificabili nello svolgimento di un attività di studio o di soluzione di questioni nell' interesse dell' Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

c) **incarichi di ricerca** quelli riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell'Ente;

d) **incarichi di consulenza** , gli incarichi identificabili con prestazioni professionali, finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.

2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono configurarsi nel seguente modo:

a) **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ex art. 2222 e ss e degli art. 2229 e ss cod civ., nonché dell' art. 409 cpc;

b) **contratti di lavoro autonomo occasionale**, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell' Amministrazione committente, conferite ex art.2222 cod. civ. e ss. e art. 2229 cod. civ. e ss, in cui l incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l iscrizione in albi professionali;

c) **contratti di lavoro autonomo professionale**, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell' Amministrazione committente, conferite ex art. 2222 cod. civ. e ss e artt. 2229 e ss. cod. .civ., in cui l incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l iscrizione in ordini o albi professionali.

Art. 3

PROGRAMMA ANNUALE

1. In attuazione del programma di cui all' art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244, il Comune di Ciminà individua annualmente i programmi ed i progetti in occasione della predisposizione dei programmi consiliari di cui all' art. 42, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, dai quali si può evincere indicativamente l'esigenza di procedere, nell'esercizio, all'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (in quanto trattasi di obiettivi complessi per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze).

Art. 4

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Amministrazione può conferire incarichi delle tipologie disciplinate dall' art. 2 a soggetti esterni, esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;

b) per esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio, dopo aver preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, per lo svolgimento della quale è necessaria una particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria.

Nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali occorre accertare la maturata esperienza nel settore;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, dev'essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'Ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.

2. Il Responsabile del Servizio competente:

a) verifica il fabbisogno e la congruità del medesimo con i documenti di programmazione di cui all' art. 39 L. 27/12/1997 n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati;

b) verifica la temporaneità della necessità;

c) verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione, attraverso interpellazioni interne, tenendo conto delle mansioni esigibili;

d) decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita all' art. 2 del presente regolamento;

e) si accerta, comunque, della rispondenza dell' affidamento dell' incarico con la previsione contenuta nell' art. 3 del presente regolamento, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all' Ente da disposizioni di legge.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Responsabile del Servizio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Laddove la ricognizione non sia possibile per la natura della prestazione, tiene conto della utilità, qualità e quantità dell'attività richiesta.

4. Il Responsabile del servizio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5

ESCLUSIONI

1. *Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:*

a) alle prestazioni nella resa dei servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché agli appalti e le esternalizzazioni di servizi, inclusi i servizi legali, necessari per raggiungere gli scopi dell' Amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all' elenco dei servizi allegato al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (codice dei contratti);

b) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio legale;

c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;

d) agli incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell' art. 90 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

e) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione o altri incarichi espressamente esclusi dalla Legge;

2. Sono in ogni caso escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica e che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la traduzione di pubblicazioni o simili.

Art 6

CONFERIMENTO DI INCARICHI CON PROCEDURA COMPARATIVA

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 12 (in materia di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa), gli incarichi di cui all' art. 2 devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La procedura di comparazione è volta alla valutazione della professionalità posseduta dai candidati e richieste dal contenuto oggetto della prestazione riferita all' incarico da conferire.
3. La selezione è indetta con avviso pubblico, approvato dal Responsabile del Servizio competente, ed avviene per titoli ovvero per titoli ed esami.

Art. 7

AVVISO PUBBLICO

1. L' avviso pubblico deve contenere:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. L' avviso di selezione deve essere pubblicato all' Albo pretorio dell' Ente, nonché sul sito web del Comune di Ciminà per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg. a cura del Responsabile del Servizio competente.

Art. 8

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile del servizio competente, anche attraverso commissioni appositamente costituite, a titolo gratuito, presso la cui struttura verrà svolta la collaborazione o la prestazione di lavoro autonomo occasionale o professionale.
2. Nel caso di selezione per soli titoli, il Responsabile del servizio competente effettua la valutazione dei curricula dei candidati, attribuendo, di norma, un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono preventivamente valutati i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato il curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione sulla base dei criteri delineati nel precedente comma.
4. Ultimata la selezione, il Responsabile competente redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione.
5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 9

DISCIPLINARE D INCARICO

1. Gli incarichi sono formalizzati con apposito disciplinare.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - durata;
 - luogo in cui viene svolto;
 - oggetto della prestazione;
 - modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - compenso;
 - sanzioni.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune a cura del Responsabile del servizio competente. In caso di mancata attuazione il Responsabile del servizio competente risponde di illecito disciplinare e di danno erariale.
4. Si possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della

prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 10

DURATA DELL' INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile del servizio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL' INCARICO

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile del Servizio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Responsabile del Servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia andata deserta la selezione di cui all' articolo precedente;

b) in presenza di particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l' effettuazione di alcun tipo di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non compatibili, in quanto strettamente connesse all' abilità del prestatore d opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l' attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all' abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico *curriculum e competenza specialistica in materia* ;

e) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell' incarico principale o precedente già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l' attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l' incarico originario.

f) quando trattasi di incarichi o consulenze a titolo meramente gratuito, per le quali non sia prevista alcuna spesa nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 13

LIMITI MASSIMI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa è fissato nel bilancio preventivo del Comune di Ciminà.

Art. 14

PUBBLICITÀ

1. Oltre agli adempimenti di pubblicità di cui agli art. 7, comma 5 (in tema di avviso), 8, comma (pubblicità dell'esito della procedura comparativa) e 9, comma 3 (in tema di contratto di consulenza) del presente regolamento, i provvedimenti di tutti gli incarichi di consulenze e di collaborazioni esterne, comprese i contratti di co.co.co, completi dei soggetti percettori, delle ragioni dell' incarico e dell' ammontare del compenso previsto, che hanno esecuzione finanziaria (pagamento) nell' anno in corso, anche se contratti nell' anno precedente, devono essere pubblicati sul sito web del comune a cura del Responsabile del Servizio competente. In caso di mancata attuazione il Responsabile del servizio competente risponde di illecito disciplinare e di

danno erariale.

2. Gli incarichi di consulenza, studi e ricerca nonché di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, devono essere comunicati all' Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, relativamente al semestre precedente.

3. Tale comunicazione verrà effettuata, cumulativamente per tutto l' Ente, dal Responsabile del Procedimento dell' Anagrafe delle Prestazioni.

4. A tal fine i Responsabili dei servizi competenti devono trasmettere al predetto Responsabile, entro il 31 ottobre e 31 marzo di ogni anno, per il semestre precedente, i seguenti dati di ciascun incarico affidato e/o ancora in essere:

-nominativo, sede, codice fiscale dell' incaricato;

-ragione dell' incarico e sua durata;

-importi liquidati/pagati.

Art. 15

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il Responsabile del servizio che adotta atti di spesa di importo superiore ai cinquemila euro deve trasmetterli tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 , c. 173 della Legge 266/2005.

2. La lettera di trasmissione deve essere corredata dell' indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

3. Il Responsabile del servizio deve attestare che il conferimento dell' incarico è conforme al presente Regolamento.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutorietà della deliberazione di approvazione da parte dell' organo esecutivo.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.